

Nicolò Lipari

*Ripensiamo alla struttura degli studi di giurisprudenza*

Credo si debba seriamente pensare – quale che sia il giudizio che ciascuno di noi formuli sulle pseudo riforme universitarie che si sono avute negli ultimi decenni – ad un radicale rinnovamento di quelle che una volta si chiamavano le Facoltà di giurisprudenza e che oggi sono articolate, in forme spesso disomogenee nelle varie sedi, sotto il nome di Dipartimenti.

Come si evince chiaramente dal modello corrente di diritto che emerge dai dibattiti parlamentari, dai talk-show televisivi, dalle correnti formule giornalistiche, noi siamo ancora imbevuti dalla cultura del positivismo e, per usare una terminologia ripresa di recente da Paolo Grossi, dell'ideologia della codificazione. E tutto ciò è conseguenza di un perdurante insegnamento universitario ancora legato ai riflessi di quelle che sono state chiamate le pastoie pandettistiche.

Non dubito che, durante i corsi o i seminari, gli studenti siano invitati a riflettere su molte sentenze della Corte costituzionale che fanno richiamo al paradigma del diritto vivente o che sanzionano di incostituzionalità leggi siccome contrarie al principio di ragionevolezza. Non mi consta invece che esistano corsi – nonostante che su questi temi si stia ormai formando una sterminata letteratura – in cui si aiutino gli studenti a sciogliere in concreto le modalità operative di questi due modelli concettuali.

Parlare di diritto vivente significa riconoscere che oggetto del sindacato di costituzionalità non è un enunciato assunto nella muta fissità delle sue parole, ma l'integralità di un contesto, un criterio di condotta, una prassi comportamentale, una realtà di rapporti, cioè non semplicemente un enunciato passato attraverso il filtro di una interpretazione, secondo il vecchio schema delle fonti del diritto, ma l'integralità di un'esperienza assunta nel pulsare vivo della pressione sanguigna di un'intera collettività sociale. Analogamente il riferimento al criterio della ragionevolezza sposta l'accento del procedimento interpretativo al di fuori di ogni giudizio di

validità legato alle modalità di posizione del precetto per ricondurlo alla specificità del suo contenuto, posto che deve considerarsi ragionevole ciò che, nel concreto contesto storico, appare idoneo a realizzare i valori fondativi della convivenza riflessi nei principî costituzionali. Ed è appena il caso di ricordare che, nella giurisprudenza della Corte, questi principî non sono intesi come criteri direttivi calati dall'alto, ma come indici di valore condivisi, storicamente variabili, capaci di continue implementazioni e suscettibili di un reciproco bilanciamento in funzione della specificità delle situazioni concrete.

Appare evidente che un'impostazione di questo tipo rompe frontalmente tutti i modelli logici e argomentativi sui quali sono strutturati i nostri manuali istituzionali e in funzione dei quali è organizzata la massima parte dei nostri corsi universitari di giurisprudenza. In buona sostanza, nonostante le – peraltro molto isolate – voci di alcuni professori, il nostro sistema universitario risulta ancora strutturato sulla logica di un diritto che discende da fonti formalizzate, laddove l'esperienza ha invece chiaramente dimostrato e continua quotidianamente a verificare che questo modello è ormai sicuramente perento. All'interno di una esperienza giuridica sempre più fondata sulla lettura dei contesti, noi alleniamo gli studenti esclusivamente a leggere i testi. In sostanza, il criterio di ragionevolezza, nell'ottica del diritto vivente, colloca il procedimento interpretativo nell'orizzonte della storia e nel necessario contesto di una trama di rapporti interpersonali, in altri termini segnalando l'essenziale giuridicità di qualsiasi esperienza sociale. Ma noi, sul falso presupposto che l'analisi dell'esperienza sociale sia operazione di valenza politica, lasciamo rigorosamente al di fuori – quale che sia la prospettiva che, nell'ottica del diritto, debba essere di volta in volta valorizzata (sociologica, economica, etica) – ogni analisi di questo tipo e continuiamo perciò ad insegnare un diritto che non c'è più. Finiamo perciò per perpetuare, delegando ad altre agenzie culturali post-lauream un compito che spetterebbe essenzialmente all'Università, modelli logici ed argomentativi che sono ancora il riflesso di sistemi giuridici chiusi ed autoreferenziali, di categorie giuridiche date e superate, di politiche del diritto agnostiche e neutrali.

Da qui nascono alcune delle crisi del nostro tempo, prima fra tutte quella che conduce il cittadino comune a non credere alla garanzia di un diritto fatto di pure forme, proprio nel momento in cui il sistema politico è incapace di tradurre in formalità normative condivise le tensioni del nostro tempo. Da qui anche, nella frizione fra due atteggiamenti culturali, le tensioni fra i pratici e i teorici del diritto con riflesso sugli stessi assetti istituzionali. Mi limito a segnalare quella emersa con riferimento al caso

Englaro. Una sentenza esemplare della Cassazione, che risolveva un caso drammatico dei nostri tempi, ha determinato – nel segno proprio della contrapposizione fra un diritto morto e un diritto vivo – da un lato un conflitto di attribuzioni sollevato dal Parlamento (e ovviamente bollato dalla Corte costituzionale) e dall'altro persistenti rifiuti dalla vecchia accademia, se è vero che uno dei più diffusi manuali di istituzioni di diritto privato segnala quella sentenza come eversiva del diritto. Si deve dunque prendere atto che il diritto che si insegna nelle nostre Università – e che ancora influenza di sé i modelli culturali prevalenti – è assolutamente diverso da quello che si applica nelle aule di giustizia.

Ogni discorso di formazione del giurista che si fermi alle forme organizzative, alle strutture didattiche o ad indici comunque esterni e non guardi al contenuto dell'offerta didattica non farebbe che aggravare quella crisi del diritto che oggi dolorosamente constatiamo.

